

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. [REDACTED]/2016 V.G.

Il Giudice delegato, dott.ssa Song Damiani,

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 26.06.2017 da [REDACTED]  
[REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] e da [REDACTED] [REDACTED], nata il  
[REDACTED] a [REDACTED], entrambi residenti alla via [REDACTED] n. [REDACTED];

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di  
composizione della crisi, dott. [REDACTED];

lette le memorie difensive dei creditori [REDACTED]  
[REDACTED], i quali hanno chiesto il rigetto dell'omologazione del  
piano;

letta la nota depositata dai ricorrenti il 12.1.2018 e l'integrazione della relazione  
particolareggiata depositata dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC il  
5.2.2018;

ha emesso il presente

**DECRETO**

*Premesso in fatto*

I coniugi [REDACTED] hanno proposto, con l'ausilio del professionista  
nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, un piano del  
consumatore al fine di porre rimedio alla loro grave esposizione debitoria (v. proposta  
e p. 6 della relazione particolareggiata), costituente il risultato della stipulazione, in  
data 4.6.2010 di un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 436.881,00, di cui  
€ 218.340,60 per il capitale mutuato ed € 147.155,40 per interessi

(indicati nella proposta del professionista come debiti di classe “A”, per i quali è prevista una soddisfazione integrale).

I coniugi hanno, altresì, contratto tra il 2007 e il 2015 n. 11 finanziamenti personali a cui vanno aggiunti debiti diversi (n. 2 fidi in conto corrente e un debito di natura condominiale) per un totale di € 141.470,07 (indicati come debiti di classe “B”, per i quali è prevista una soddisfazione al 15%).

Il quadro debitorio si completa con n. 2 sottoscrizioni di cessione del quinto dello stipendio, accordate dai coniugi sulle rispettive retribuzioni mensili, a favore di [REDACTED] (oggi, [REDACTED] a seguito di fusione per incorporazione) e [REDACTED] contestualmente alla stipulazione di due contratti di finanziamento, in relazione ai quali le due società vantano un credito complessivo di € 32.376,21 (indicati come debiti di classe “C”, per i quali è prevista una soddisfazione al 25%).

I proponenti sono entrambi lavoratori subordinati; hanno un figlio minore.

Il [REDACTED] è dipendente della [REDACTED] e svolge le mansioni di guardia giurata, la [REDACTED] è dipendente [REDACTED] in qualità di infermiera; il primo percepisce uno stipendio mensile di € 1.429,00 (€ 1209,00 al netto della cessione del quinto di € 220,00), la seconda uno stipendio di € 1.545,04 (€ 1280,04 al netto della cessione del quinto di € 265,00).

Sono proprietari (in comproprietà per 1/3 al [REDACTED] in forza di successione ereditaria e per la restante parte al 50% tra i coniugi) di un fabbricato, sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] (si tratta dell’immobile ipotecato) stimato dalla banca alla data della stipulazione del mutuo in € 270.000,00 e di un fabbricato sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED], di proprietà per 1/3 della [REDACTED], stimato dai proponenti in € 150.000 (per cui la quota della [REDACTED] è pari a € 50.000) con relativa pertinenza di 14 metri quadri.

I debitori sono, infine, proprietari di due auto e di un motociclo ai quali nella proposta di accordo è assegnato un valore di realizzo approssimativamente di € 3.000,00.

I proponenti hanno dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trovano *“scaturisce dalle esigenze dei debitori di far fronte all’accollo del mutuo per l’acquisto della casa materna, a seguito della quale sono subentrate spese mediche a seguito di cinque aborti della*

sig.ra [REDACTED] a seguito dei quali per realizzare il legittimo desiderio di maternità della signora sono cominciati trattamenti sanitari che hanno portato la famiglia a dover viaggiare spesso all'estero nel tentativo di concepire. Pertanto per far fronte alle necessità di coprire i costi del mutuo e i costi sanitari si è dovuto far massicciamente ricorso all'indebitamento innescando un circolo vizioso sull'accesso al credito al consumo da cui oggi risulta impossibile uscire".

In ordine al giudizio di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, il professionista in sostituzione dell'OCC ha dedotto che la liquidazione del patrimonio non comporterebbe alcun giovamento per i creditori, se non per la banca mutuataria, poiché alla rata del mutuo si sostituirebbero i costi di un contratto di locazione.

Quanto al restante patrimonio immobiliare, risulterebbe di scarso valore e di scarsa appetibilità commerciale al pari degli altri beni mobili registrati.

Si sono costituiti unicamente i creditori [REDACTED], tutti chiedendo il rigetto dell'omologazione del piano.

In particolare, la [REDACTED] ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso adducendo la "non meritevolezza" dei debitori alla luce dei criteri indicati dall'art. 12 bis, co. 3, L. n. 3/2012 e la non integrale soddisfazione del credito ipotecario.

La [REDACTED], cessionaria del quinto della retribuzione della [REDACTED], oltre a evidenziare anch'essa il carattere colposo del sovraindebitamento con il corollario della non meritevolezza del ricorso, ha eccepito che, con la cessione del quinto del debitore si è definitivamente spogliato della titolarità di una parte del credito retributivo, per cui lo stesso - non più nella disponibilità del lavoratore - non può essere incluso nel piano da proporre ai creditori e resta insensibile agli effetti di questa procedura.

Ha inoltre dedotto che con la cessione, ai sensi dell'art. 1263, co. 1, c.c., il credito è trasferito al cessionario con i privilegi sicché, conservando la natura di credito da lavoro, rimane credito privilegiato e merita, di conseguenza, un trattamento migliore rispetto agli altri crediti chirografari.

Analoghe eccezioni sono state sollevate dalla [REDACTED], cessionaria del quinto della retribuzione del [REDACTED]

A sostegno ha citato un precedente di merito (Trib. Catania del 9.1.2017) secondo

cui ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, il credito derivante da cessione del quinto non può subire riduzioni *“non essendo la quota di retribuzione ceduta più nella titolarità del debitore”*; alle stesse conclusioni è giunto anche il Tribunale di Lecce il quale, nell'ambito di un decreto di nomina di un professionista in sostituzione dell'OCC emesso il 16.5.2017 (pure detto provvedimento è stato allegato dalla resistente) ha affermato che *“il piano del consumatore non può prevedere la falcidia del creditore garantito da cessione del quinto, perché il creditore ha ormai acquisito la disponibilità di tale quota di stipendio o pensione”*).

La ██████ ha infine eccepito la lacunosità del piano in ordine alla mancata destinazione del TFR ai cessionari, ciò in violazione del contratto di cessione in virtù del quale *“il cliente cede al mutuante, contestualmente alla conclusione del contratto di credito, oltre al quinto dello stipendio, la somma a lui spettante a titolo di trattamento di fine rapporto (...)”*.

Con ordinanza del 3.1.2018 questo giudice ha richiesto ai proponenti e al professionista nominato in sostituzione dell'OCC di apportare, rispettivamente, delle integrazioni al piano e alla relazione particolareggiata.

*Considerato in diritto*

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti indicati dall'art. 7, secondo periodo, L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d.

meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3, della Legge citata).

Ritiene il Tribunale che il giudizio sulla meritevolezza del consumatore nel singolo caso vada fatta avendo sempre ben presente che l'istituto in esame apporta una forte deroga al principio generale dell'illimitata responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 c.c. sicché l'omologazione del piano non può prescindere da una valutazione comparativa tra il sacrificio imposto ai creditori e le cause che hanno condotto il consumatore a indebitarsi non episodicamente ma in modo strutturale (la norma parla infatti di "situazione di perdurante squilibrio" tra le obbligazioni e il patrimonio) oltre le proprie sostanze; con il corollario per cui tanto maggiore è lo squilibrio determinatosi, tanto più stringente dovrà essere il controllo di meritevolezza da parte del giudice.

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, in punto di meritevolezza, i ricorrenti hanno dedotto che la stipulazione di tredici finanziamenti personali - nonostante fossero già gravati da un mutuo ipotecario avente rata mensile di € 874,55 - è nata dall'esigenza di approntare spese per recarsi all'estero, ove la ██████████ si sarebbe sottoposta a trattamenti sanitari finalizzati a soddisfare il suo legittimo desiderio di maternità.

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni documentali apportate dai proponenti e dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC – si ritiene che il piano proposto sia suscettibile di omologa.

Preliminarmente, si osserva che i parametri da impiegare nel vaglio del c.d. requisito della meritevolezza, considerati in una più ampia ottica di sistema che tenga conto della *ratio* sottesa alle procedure di sovraindebitamento - volte a conferire una "*seconda chance*" al debitore non fallibile - possano essere individuati con un certo margine di elasticità.

Benché non possa dubitarsi che nel caso di specie i proponenti abbiano ecceduto

nel ricorso al credito al consumo, è però parimenti vero che il giudizio circa la natura colposa del sovraindebitamento va calibrato tenendo presente la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa ossia la iniziale situazione finanziaria dei proponenti, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.

Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (la percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fonte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche per favorire un concepimento, v. documentazione medica depositata dai proponenti) che, in una spirale di indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità (si veda, in questo senso, la stipula della cessione del quinto con ██████████, il prestito con ██████████, il prestito con ██████████ del 7.2.2014 e il prestito con ██████████ del 31.5.2015).

Si tratta di operazioni indubbiamente pericolose sul piano finanziario, le quali tuttavia, nel caso sottoposto a giudizio, appaiono scovre da intenzioni fraudolente verso i nuovi creditori ma, anzi, animate dalla buona fede dei debitori di porre rimedio a una situazione debitoria non più fronteggiabile.

Nella valutazione del giudizio di meritevolezza dei debitori un peso decisivo deve poi attribuirsi ai sopraggiunti problemi di salute di ██████████ e del figlio della coppia che hanno aggravato ulteriormente la situazione finanziaria della famiglia.

Accertata la meritevolezza dei coniugi ██████████, bisogna appurare la sussistenza delle ulteriori condizioni imposte dalla L. n. 3/2012.

In primo luogo, deve verificarsi se al creditore privilegiato (██████████) venga assicurato il pagamento integrale o, comunque, *“in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di*

*prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi” (art. 7, co. 1, secondo periodo, L. 3/2012).*

Al riguardo, il piano prevede il pagamento dell'intero debito con rate costanti di € 756,00 sino al luglio 2045 (conformemente al piano di ammortamento originario del mutuo).

All'udienza del 5.12.2017, al fine di adeguare il piano al credito attualizzato al mese di dicembre 2017 i proponenti hanno chiesto un aumento del numero delle rate di sei mesi.

Sul punto il piano può dunque essere omologato, nei termini indicati dai coniugi, portando la scadenza del rimborso al gennaio 2046.

A questo punto è necessario esaminare le deduzioni di [REDACTED] secondo cui, siccome resesi definitivamente cessionarie del quinto delle rispettive retribuzioni dei coniugi, non potrebbero essere incluse tra i creditori falciabili; in altri termini, il quinto ceduto costituirebbe posta attiva non più nella disponibilità dei proponenti e pertanto tale voce di debito non potrebbe più essere suscettibile di ristrutturazione in sede di omologa del piano.

Detta eccezione va superata alla luce del condivisibile orientamento di merito secondo cui il contratto di cessione del quinto, avendo ad oggetto crediti futuri, non produce effetti reali bensì solamente obbligatori (cfr. Cass. n. 6422/2003).

Più precisamente, si sostiene che, con il contratto di cessione del quinto *“le parti [...] hanno pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria. Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma”* (Trib. Pescara, 8 marzo 2017, consultabile sul sito [www.mondodiritto.it](http://www.mondodiritto.it)).

Né, d'altronde, rispetto al cessionario del quinto può effettuarsi la valutazione di cui all'art. 7, co. 1, secondo periodo, L. 3/2012 succitato, poiché, all'evidenza, non sussiste un bene o un diritto sul quale insiste la prelazione passibile di liquidazione.

Anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla [REDACTED] circa la mancata destinazione del TFR ai cessionari non è accoglibile, trattandosi evidentemente di clausola accessoria al contratto di cessione, destinata a venir meno in seguito alla caducazione delle



cessioni, ormai travolte dall'omologazione del piano.

Quanto al giudizio di convenienza del piano imposto dall'art. 12 bis, co. 4, L. 3/2012, come attestato dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC, l'alternativa rappresentata dalla liquidazione del patrimonio non consentirebbe una soddisfazione maggiore dei creditori che ne hanno contestato la convenienza, atteso che l'immobile che costituisce l'abitazione principale della coppia ha un valore di stima (€ 270.000) prossimo al debito ipotecario (€ 250.236,00) sicché consentirebbe, detratti i costi di procedura, nell'ipotesi più rosea (considerati i fisiologici ribassi cui è soggetta la vendita forzata), di soddisfare unicamente il creditore fondiario.

Il restante patrimonio dei debitori, costituito da un immobile in proprietà condivisa con altre due persone e pertanto di difficile realizzo, da due autoveicoli e un motociclo risalenti nel tempo e perciò di scarso valore commerciale, oltreché da mobili stimati dal professionista in circa € 3.000, non consente di soddisfare i restanti creditori in maggior misura rispetto a quanto offerto nella proposta di piano. Inoltre, sempre ragionando in merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si consideri che le cessioni del quinto sarebbero inopponibili all'eventuale procedura di liquidazione del patrimonio, attesa il divieto del pagamento dei creditori anteriori al di fuori della liquidazione; la cessione del quinto verrebbe quindi revocata anche in tal caso e il credito delle due finanziarie andrebbe ammesso *ex novo* al passivo ma - venuta meno la cessione e dunque non potendosi considerare più un credito da lavoro - solamente in via chirografaria e, dunque, nel concorso con gli altri molteplici creditori chirografari.

Infine, la quota di reddito che resta a disposizione dei proponenti appare in linea con i principi statuiti al riguardo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26206/2013. Come evidenziato dal professionista nell'integrazione alla relazione particolareggiata, le voci di spesa relative all'immobile non adibito ad abitazione principale (pari a € 65 mensili) sono assolutamente congrui con quelli di un immobile libero; inoltre è stata espunta la voce "*spese varie*", sicché la quota di reddito che, in definitiva, resta nella disponibilità dei ricorrenti (circa € 1.600, v. dichiarazioni rese all'udienza del 5.12.2017) appare assolutamente in linea con le esigenze insopprimibili di una



famiglia composta da tre persone, anche avuto riguardo ai peculiari bisogni del figlio minore della coppia.

La fattibilità del piano è rafforzata dalla rinuncia al compenso da parte dell'avv. [REDACTED], legale dei ricorrenti (v. dichiarazione allegata all'integrazione della relazione particolareggiata), per cui l'unica spesa che i coniugi dovranno corrispondere in prededuzione è rappresentata dal compenso spettante al professionista nominato in sostituzione dell'OCC; il predetto compenso, come dichiarato dal professionista, sarà versato dai coniugi in due rate di pari importo entro sessanta giorni dall'omologa.

Il compenso spettante al professionista nominato in sostituzione dell'OCC è liquidato alla stregua dei parametri di cui al d.m. 202/2014, con l'applicazione della riduzione del 40%, in considerazione della rilevata necessità di apportare integrazioni alla relazione particolareggiata.

#### P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. [REDACTED]/2016 r.g. v.g., così provvede:

1. omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati, con la precisazione che la durata del piano deve intendersi prorogata al gennaio 2046;
2. ordina ai datori di lavoro dei coniugi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], la cessazione della trattenuta del quinto dei rispettivi stipendi;
3. onera il professionista nominato in sostituzione dell'OCC di comunicare a mezzo pec o raccomandata a.r. il presente decreto di omologazione ai datori di lavoro dei ricorrenti, [REDACTED] e [REDACTED], perché dispongano la cessazione delle trattenute mensili sugli stipendi dei coniugi [REDACTED];
4. fa divieto ai coniugi [REDACTED] di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e sospende l'efficacia di quelli eventualmente posseduti; fa altresì divieto ai medesimi di accedere al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

5. delega il dott. [REDACTED], professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano;
6. liquida il compenso spettante al professionista nominato in sostituzione dell'OCC., nella misura di € 789,73 (comprensivo di spese forfetarie e CPA) ponendo il pagamento a carico dei ricorrenti, in solido;
7. dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del professionista nominato in sostituzione dell'OCC e a spese dei ricorrenti nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Catanzaro;
8. dispone che il professionista nominato in sostituzione dell'OCC renda noto ai terzi l'avvenuta omologa del presente piano del consumatore e la relativa pubblicazione sul sito del Tribunale mediante pubblicazione di un avviso, a spese dei ricorrenti, su un quotidiano locale (ad esempio: "[REDACTED]" o "[REDACTED]" - pagina di Catanzaro), per una sola volta;

Si comunichi ai ricorrenti, al dott. [REDACTED] e ai creditori costituiti.

Catanzaro, 28 Febbraio 2018

Il Giudice  
*dott.ssa Song Damiani*

Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Francesco Rocca, Magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 3.2.2017